Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 46 del 9 Ottobre 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 7 ottobre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO nr. 3 della Società A.S.D. POL.CITTA' DI CETRARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr. 41 del 02.05.2019 (squalifica calciatore GIGLIO Arturo fino al 31.12.2023 - La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 35 comma 7 (ex art. 16 comma 4 bis) del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il reclamo è inammissibile poiché non rispettati i termini e le procedure previste dall'art.76 del vigente C.G.S. ;
infatti è pervenuto per raccomandata (e non per PEC) il 2.10.2019 ben oltre i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;
inoltre non risulta preannunciato ne pagato il prescritto contributo.

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitare sul conto della Società A.S.D.POL. CITTA' DI CETRARO il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Conferma l'applicazione delle misure amministrative previste dall'art. 35 comma 7 (ex art. 16 comma 4 bis) del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

IL SEGRETARIO — Emanuele Daniele
IL PRESIDENTE — Saverio Mirarchi